

Assicurazione tutela legale

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela legale - Persona Smart"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione Garanzia Famiglia: ambito della vita privata;
- ✓ Sezione Garanzia parco autoveicoli della famiglia: veicoli a motore o natanti di proprietà dell'assicurato;
- ✓ Sezione Garanzia veicolo a motore: veicolo a motore o natante identificato;
- ✓ Sezione Garanzia veicolo a motore – Garanzia ridotta: veicolo a motore o natante identificato, con garanzie ridotte rispetto alla precedente Sezione Garanzia veicolo a motore.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✗ l'attività professionale;
- ✗ l'attività aziendale.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti limiti di indennizzo, scoperti, esclusioni per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

Tutte le Sezioni: l'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzionari.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

-In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del Dip aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento annuale o semestrale, senza maggiorazione. In tale ultimo caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite. Per la Sezione Garanzia veicoli a motore - Garanzia ridotta è ammesso solo il frazionamento annuale.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

Possono essere previsti periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Quando comincia la copertura e quando finisce?" del DIP aggiuntivo Danni.

In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di disdetta/recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza, inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale - Persona Smart"

29/02/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.174** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.279** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.578** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.160** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **4.880** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **4.868** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a **189%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oggetto della copertura


L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.


Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il **limite massimo indicato nella**

	<p>Scheda di Polizza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contributo unificato nel processo civile; - le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi; - le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro. <p>Consulenza legale telefonica L'Impresa inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Allianz 800/68.68.68, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.</p>
<p>Sezione Garanzia Famiglia</p>	<p>L'assicurazione viene prestata a favore dell'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda di Polizza nell'ambito della sua vita privata, per i rapporti giuridici che lo coinvolgono in qualità di consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs n. 206/2005 ovvero di persona che agisce per scopi diversi da quelli dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato. L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei collaboratori domestici, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza. La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere: <ul style="list-style-type: none"> - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni; - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità; - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali dell'unità immobiliare assicurata, ai sensi dell'articolo 1669 del Codice Civile"; - le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica; - le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro; - le controversie con Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato; - le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti; - le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce, purché il valore in lite non sia superiore al limite indicato nella Scheda di Polizza; - le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà del locale di abitazione indicato nella Scheda di polizza ed occupato dall'Assicurato e relative pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.
<p>Sezione Garanzia Parco Autoveicoli della Famiglia (alternativa alle Garanzie Veicolo a Motore e Veicolo a Motore Ridotta)</p>	<p>L'assicurazione vale per i veicoli a motore (autovetture a uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri a uso privato, caravan, camper, carrelli) o natanti di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si</p>

	<p>intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.
<p>Sezione Garanzia Veicolo a Motore (alternativa alle Garanzie Parco Autoveicoli della Famiglia e Veicolo a Motore Ridotta)</p>	<p>L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - le controversie contrattuali riguardanti il veicolo assicurato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.
<p>Sezione Garanzia Veicolo a Motore Ridotta (alternativa alle Garanzie Veicolo a Motore e Parco Autoveicoli della Famiglia)</p>	<p>L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.</p> <p>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di polizza.</p> <p>La garanzia viene prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali; - il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

 Che cosa NON è assicurato	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni valide per tutte le Sezioni di Garanzia	

E' in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Esclusioni Sezione Garanzia Famiglia

Esclusioni Sezione Garanzia Famiglia

La Garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.

La garanzia non è altresì operante per:

- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, fatte salve le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro;
- le controversie relative o comunque connesse alla difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;
- le controversie in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza, comprese le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale nei quali l'Assicurato sia conduttore;
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- le controversie relative a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatte salve e controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale e i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.

Esclusioni Sezione Garanzia Parco Autoveicoli della Famiglia

Esclusioni Sezione Garanzia Parco Autoveicoli della famiglia

La Garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo il ricorso per il riottenimento della patente;

L'assicurazione non vale, inoltre:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengano usati in difformità da quanto indicato all'atto

	<p>dell'immatricolazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada; - se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; - per le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati
Esclusioni Sezione Garanzia Veicolo a Motore	
Esclusioni Sezione Garanzia Veicolo a Motore	<p>La Garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza. - in materia di diritto tributario e fiscale e amministrativo; - per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo il ricorso per il riottenimento della patente; <p>L'assicurazione non vale inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengano usati in difformità da quanto indicato all'atto dell'immatricolazione; - se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada; - se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; - per le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
Esclusioni Sezione Garanzia Veicolo a Motore Ridotta	
Esclusioni Sezione Garanzia Veicolo a Motore Ridotta	<p>La Garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche; - ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto; - di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza; - materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo; - per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo il ricorso per il riottenimento della patente; - per le controversie contrattuali. <p>L'assicurazione non vale, inoltre:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengono usati in difformità da quanto indicato all'atto dell'immatricolazione; - se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada; - se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI; - per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose; - per le controversie non espressamente richiamate tra i rischi assicurati.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
TUTTE LE SEZIONI DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none"> - Limite di indennizzo per gli Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari - Valore in lite minimo - Scoperto per inadempimento da parte dell'Assicurato di fornire le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato, nei termini previsti
Sezione Garanzia Famiglia	<ul style="list-style-type: none"> - Valore in lite massimo per le controversie contrattuali
Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di copertura	
Esclusione della copertura per controversie/procedimenti il cui valore in lite sia inferiore ad Euro 100	



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?


Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di Sinistro (tutte le Sezioni) In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato , alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa . L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.
	Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni .
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta sul tipo veicolo per garanzia "Veicolo a Motore") o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione del cambio veicolo per garanzia "Veicolo a Motore") possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.





Quando e come devo pagare?

Premio	Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il
--------	--

	<p>Premio, previsti nella Scheda di Polizza, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.</p> <p>In tal caso l’adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'“indice ISTAT di riferimento annuale” e l'“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente.</p> <p>Resta inteso che, in ogni caso, l’adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.</p> <p>Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.</p> <p>A fronte dell’adeguamento automatico annuale sopra descritto, l’Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, senza alcun obbligo - per l’Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d’indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente comunichi l’esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare “Adeguamento automatico annuale” entro l’ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell’annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l’esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare “Adeguamento automatico annuale” successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell’annualità assicurativa successiva.</p> <p>In entrambi i casi l’Impresa provvederà all’aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.</p>
--	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Per le controversie contrattuali la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l’inizio dell’efficacia dell’assicurazione. Per le Garanzie in materia di diritto di famiglia –Separazione consensuale-la garanzia inizia a decorrere trascorsi due anni dalla data di stipula della polizza
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto a chi vuole garantirsi il rimborso degli oneri relativi all’assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che	

si renda necessario per la tutela dei propri interessi nell'ambito della vita privata.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 25%.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale</p>

	scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
--	--

Risoluzione delle liti transfrontaliere	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Tutela Legale - Persona Smart

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 157 - 01 - 02/03/2019

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE-Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa e la sua **Famiglia Anagrafica** che è l'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi e residenti nella medesima abitazione dell'Assicurato. Non si ha vincolo affettivo se la relazione è di tipo contrattuale o basata su ragioni di economicità. Sono inoltre compresi nella copertura il coniuge non separato o il partner dell'unione civile, anche se non residenti nella medesima abitazione.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria, ivi comprese le attività svolte nelle fasi di negoziazione assistita e Mediazione Obbligatoria.

Condominio: tipologia di comunione immobiliare nella quale coesistono parti di proprietà esclusiva e parti di proprietà comune.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Controversia contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle parti tramite contratti, patti o accordi.

Costituzione di parte civile: l'atto con il quale si introduce, all'interno del processo penale, l'azione civile per far valere la richiesta di risarcimento del danno.

Fatto illecito: è il fatto, cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Franchigia: parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Limite di indennizzo: somma dovuta dall'Impresa entro il Massimale assicurato, che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

Massimale assicurato: l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'Impresa in relazione alle garanzie prestate.

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, nel contributo unificato, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Periodo assicurativo: nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo si intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto di assicurazione sia stipulato per una durata inferiore all'anno detto periodo coincide con quest'ultima.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di Reato sono previste dal codice penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge.

Scheda di Polizza: documento riepilogativo della copertura assicurativa che è parte integrante della Polizza.

Scoperto: parte di danno, espressa in percentuale, che l'Assicurato tiene a suo carico.

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro (Insorgenza del): il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Transazione: accordo col quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Unità Immobiliare: fabbricato o porzione di fabbricato suscettibili di autonomia funzionale e di redditività nel mercato immobiliare.

Condizioni di assicurazione

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle Franchigie, degli Scoperti e dei Limiti di Indennizzo.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

4. GARANZIA FAMIGLIA

5. GARANZIA PARCO AUTOVEICOLI DELLA FAMIGLIA

6. GARANZIA VEICOLO A MOTORE

7. GARANZIA VEICOLO A MOTORE RIDOTTA

8. OPERATIVITA'

9. IN CASO DI SINISTRO

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 - Pagamento del Premio

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per intero anche se sono frazionati in più rate. La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell'Impresa al pagamento dei Premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.9 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le seguenti Condizioni Particolari sono operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

AU - Adeguamento Automatico Annuale

Le Somme/massimali assicurati, i Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) ed il Premio, previsti nella Scheda di Polizza, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale; sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella di Polizza.

Condizioni di assicurazione

Tale adeguamento automatico non troverà applicazione nel caso in cui, alla scadenza di ogni annualità, il rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente ("indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT) sia superiore alla suddetta percentuale del 2,5%.

In tal caso l'adeguamento di cui al paragrafo precedente sarà operato in conformità al rapporto tra l'"indice ISTAT di riferimento annuale" e l'"indice ISTAT mensile" immediatamente precedente.

Resta inteso che, in ogni caso, l'adeguamento non potrà mai essere inferiore al 2,5% annuo.

Sono sempre esclusi da tale indicizzazione gli Scoperti/Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda tecnica di modulo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.

A fronte dell'adeguamento automatico annuale sopra descritto, l'Impresa riconosce al Contraente la facoltà di recedere dalla presente condizione particolare, **senza alcun obbligo - per l'Impresa stessa - di comunicare, preventivamente, la variazione** delle Somme/massimali assicurati, dei Limiti d'indennizzo (non espressi in percentuale) e del Premio.

Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" entro l'ultimo giorno del termine previsto per il pagamento dei Premi indicato nell'articolo "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni generali di assicurazione, la stessa cesserà di produrre i propri effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa conclusa. Nel caso in cui il Contraente comunichi l'esercizio del suo diritto di recesso dalla condizione particolare "Adeguamento automatico annuale" successivamente a tale termine, essa cesserà di produrre effetti dalla data di scadenza dell'annualità assicurativa successiva.

In entrambi i casi l'Impresa provvederà all'aggiornamento del contratto adeguandone le condizioni normative e di Premio.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.7 "Proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, la presente Polizza non verrà tacitamente rinnovata alla sua naturale scadenza.

B1 - Clausola broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio indicata nella Scheda di Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

EF - Esenzione fiscale

Secondo quanto dichiarato dal Contraente, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di Assicurazione, dal momento che assicura cose soggette alla disciplina del D. Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 ed eventuali successive modifiche o integrazioni.

3. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Art. 3.1 - Cosa assicuriamo

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.lgs 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche. **Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;**
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso dell'Impresa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il **limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;**
- il contributo unificato nel processo civile;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata **limitatamente ai primi due tentativi;**
- le spese effettuate dall'Impresa per indagini patrimoniali e acquisizione di documenti utili all'accertamento delle modalità del Sinistro.

Condizioni di assicurazione

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 3.2 - Consulenza legale telefonica

L'Impresa inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di Polizza ed i sinistri già in essere.

L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde **Allianz 800/68.68.68**, in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e **chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.**

4. GARANZIA FAMIGLIA

Art. 4.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata **a favore dell'Assicurato persona fisica identificato nella Scheda di Polizza** nell'ambito della sua vita privata, per i rapporti giuridici che lo coinvolgano in **qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 206/2005** e successive modifiche e/o integrazioni ovvero di persona che agisce per scopi diversi da quelli dell'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, fatto salvo quanto di seguito indicato in relazione al lavoro subordinato.

L'assicurazione è inoltre estesa a favore dei **collaboratori domestici**, regolarmente assunti, in relazione all'attività svolta per conto dell'Assicurato.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi, comprese le azioni volte ad ottenere:
 - la rimozione da siti internet e social network di contenuti lesivi della reputazione on-line e l'eventuale risarcimento di tali danni;
 - il risarcimento dei danni subiti a seguito di furti di identità digitale nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il suddetto furto di identità;
- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- le azioni intentate nei confronti del costruttore per rovina o gravi difetti dei locali dell'unità immobiliare assicurata, ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile";
- le pretese al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica;
- le controversie di lavoro subordinato delle persone assicurate con il proprio datore di lavoro;
- le controversie con Enti o Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali anche nell'ambito dell'attività di lavoro subordinato;
- le controversie di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, compresi i contratti relativi ad acquisti effettuati on-line/e-commerce, **purché il valore in lite non sia superiore al limite indicato nella Scheda di Polizza;**
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dell'unità immobiliare indicata nella Scheda di Polizza, ed occupata dall'Assicurato, e relative pertinenze, comprese le controversie di natura condominiale e/o con il condominio;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi.

Art. 4.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 4.3 - Esclusioni della garanzia

La Garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;

Condizioni di assicurazione

- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza.

La garanzia **non è altresì operante per:**

- le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.6 "Persone e rischi assicurati" in relazione alla difesa nei procedimenti penali ed alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- le controversie relative o comunque connesse alla difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;
- e controversie in materia di contratti preliminari di compravendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza, comprese le controversie derivanti da eventuali contratti di locazione stagionale nei quali l'Assicurato sia conduttore;
- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- le controversie relative a cariche sociali e/o elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione alle controversie di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro;
- le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 4.1 "Persone e rischi assicurati".

5. GARANZIA PARCO AUTOVEICOLI DELLA FAMIGLIA

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Veicolo a Motore" o "Veicolo a Motore Ridotta"

Art. 5.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione **vale per i veicoli a motore** (autovetture a uso privato, motocicli, ciclomotori, autocarri a uso privato, caravan, camper, carrelli) **o natanti di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli, e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 5.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 5.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- le controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall'articolo 5.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente.

Condizioni di assicurazione

La garanzia **non è altresì operante**:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengano usati in difformità da quanto indicato all'atto dell'immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada;
- se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 5.1 "Persone e rischi assicurati".

6. GARANZIA VEICOLO A MOTORE

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Parco Autoveicoli della Famiglia" / "Garanzia Veicolo a motore Ridotta"

Art. 6.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione **vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di Polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.**

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- le controversie contrattuali riguardanti il veicolo assicurato;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 6.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, **con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.**

Art. 6.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale e amministrativo;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente.

La garanzia **non è altresì operante**:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengano usati in difformità da quanto indicato all'atto dell'immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada;
- se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 6.1 "Persone e rischi assicurati".

Condizioni di assicurazione

7. GARANZIA VEICOLO A MOTORE RIDOTTA

La Garanzia può essere acquistata in alternativa alla Garanzia "Parco Autoveicoli della Famiglia" / "Garanzia Veicolo a motore"

Art. 7.1 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per il veicolo a motore o natante indicato nella Scheda di Polizza di proprietà dell'Assicurato, compreso il traino di roulotte o carrelli e vale per i proprietari del mezzo assicurato, per i conducenti autorizzati, nonché per i trasportati.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa Polizza la garanzia si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.

La garanzia viene prestata per:

- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

Art. 7.2 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all'Autorità Giudiziaria di uno Stato europeo, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Art. 7.3 - Esclusioni della garanzia

La garanzia non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:

- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- ascrivibili, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, all'asbesto o a qualsiasi sostanza o materiale contenente asbesto;
- di valore inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo indicato nella Scheda di Polizza;
- in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo;
- per il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati" in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
- controversie contrattuali.

La garanzia non è altresì operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se per i veicoli assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge oppure se i veicoli vengono usati in difformità da quanto indicato all'atto dell'immatricolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 codice della strada;
- se il conducente non abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI;
- per gli oneri connessi all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose;
- per le controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 7.1 "Persone e rischi assicurati".

8. OPERATIVITA'

Art. 8.1 - Limiti temporali della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è prestata per i sinistri verificatisi nel periodo di operatività del presente contratto, **sempreché si tratti di sinistri conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti avvenuti durante il periodo di validità del contratto stesso.**

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, le stesse si considerano avvenute nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia del presente contratto.

Tale periodo di carenza non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata da altra Compagnia.

Condizioni di assicurazione

La garanzia si intende prestata anche per i sinistri manifestatisi successivamente alla cessazione del contratto a condizione che il fatto che ha dato origine alla controversia si sia verificato nel periodo di validità della Polizza.

9. IN CASO DI SINISTRO

Art. 9.1 - Insorgenza del sinistro

Il sinistro insorge nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente Polizza dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Art. 9.2 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, **l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato**, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque **non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa**

In caso di inadempimento dell'Assicurato, l'Impresa applicherà uno scoperto del 20% sulle spese sostenute.

L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 9.3 - Gestione del sinistro

A) TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso a iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo ed è tenuto al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'Impresa stessa.

B) SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Quando non sia stato possibile addivenire a un bonario componimento della controversia oppure vi sia conflitto di interessi tra l'Impresa e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.**

Nel caso in cui non si avvalga del diritto di scelta del legale l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

L'Assicurato avrà altresì la facoltà di avvalersi dell'arbitrato come strumento alternativo di risoluzione della controversia. **La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.**

L'Impresa informerà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale, del perito e dell'arbitro.

C) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN MERITO AGLI ONORARI DEI LEGALI E DEI PERITI/RIMBORSI ALL'ASSICURATO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DELLA VERTENZA

L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa; in caso di mancato rispetto di tale obbligo l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

In ogni caso il rimborso all'Assicurato non potrà essere superiore al limite che verrà stabilito prendendo come riferimento il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

L'Impresa, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte.

Nel caso in cui, invece, l'Assicurato si sia rivolto all'Impresa per la scelta del Legale, quest'ultimo si impegna a non richiedere anticipi di sorta sul proprio onorario.

Resta inteso che l'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali, dei periti e degli arbitri.

D) DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'Assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;

Condizioni di assicurazione

- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.